

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 937/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2012

che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, in particolare gli articoli 85 *quinquies* e 103 *octovies* in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 142, lettere c) e o),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'am-

bito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ⁽⁴⁾, e l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ⁽⁵⁾, stabiliscono il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno contemplati dai medesimi regolamenti.

- (2) Gli interessi si applicano per il periodo che intercorre tra la notificazione dell'obbligo di restituzione sino all'effettivo rimborso o alla detrazione degli importi dovuti. Ciò comporta, per le autorità nazionali, l'obbligo di riscuotere gli interessi praticamente in tutti i casi di recupero, tramite un ordine di riscossione separato emesso quando il tempo intercorso sia già noto.
- (3) A fini di semplificazione e di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno che gli interessi siano dovuti solo a decorrere da un termine di pagamento ragionevole per il debitore, indicato nell'ordine di riscossione.
- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011.
- (5) Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di cui al presente regolamento si applicano agli ordini di riscossione emessi a decorrere dal 16 ottobre 2012.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009

All'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 65/2011

All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

«2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica agli ordini di riscossione emessi a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
